

legge 15 luglio 1906, per il Mezzogiorno, circa i patti agrari non erano state ancora applicate, diramò, fin dal giugno scorso, una circolare a tutte le Autorità governative e locali, ai direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura e ai direttori degli Istituti di credito agrario per richiamare e curare l'osservanza dell'obbligo imposto ai locatori e sub-locatori di somministrare, nonostante qualunque patto in contrario, le sementi occorrenti, i generi e le somme strettamente necessari alla buona conduzione del fondo, i soccorsi necessari alla vita del contadino e della sua famiglia.

I dati di fatto che giungeranno sull'applicazione di tali disposizioni potranno servire di contributo per la preparazione di una più ampia riforma dei patti colonici; ma il Ministero, pur non potendo per ora formulare proposte concrete, tuttavia si occupa della questione con molto interesse.

L'amministrazione delle Casse provinciali di credito agrario del Mezzogiorno, come è noto, è stata affidata dalla legge 2 febbraio 1911 alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli. Questa, al 31 agosto ultimo scorso, aveva prelevato sul capitale complessivo delle Casse provinciali, che ammontava a lire 10,526,021.88, la somma di lire 5,945,029.85, ed aveva impiegato effettivamente lire 5,756,463.76. Ma poichè nella pratica attuazione della legge risultò che il capitale di alcune Casse era insufficiente ai bisogni delle rispettive provincie, mentre quello di altre era esuberante, nel Re regio decreto 11 ottobre ultimo scorso, riguardante provvedimenti straordinari per il credito agrario, presentato testè al Parlamento per essere convertito in legge, fu stabilito che in via transitoria, fino a tutto il 1915, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli possa derogare all'obbligo di impiegare il capitale delle Casse provinciali nelle singole provincie e nella misuraspettante a ciascuna Cassa, e destinare invece i fondi esuberanti ai bisogni di una provincia ad operazioni di credito agrario in altre provincie, in cui la dotazione della rispettiva Cassa agraria si dimostri insufficiente. In virtù di questo provvedimento le richieste di prelevamenti sui fondi delle Casse provinciali sono accresciute e sarà affrettato l'impiego della totalità dei fondi stessi in prestiti agrari nelle provincie del Mezzogiorno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cotugno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COTUGNO. Anche a non volermi dichiarare soddisfatto non potrei riuscirvi dopo che l'egregio sottosegretario di Stato per l'agricoltura è stato così cortese e così ricco di risposte alla mia interrogazione.

Effettivamente mi dichiaro soddisfatto e sono sicuro che l'onorevole Cottafavi, che conosce i problemi dell'agricoltura, in collaborazione col ministro Cavasola, che in questo periodo di attività parlamentare ha dato dei risultati che gli agricoltori hanno molto apprezzati, vorrà preparare una legge che disciplini i patti colonici che sono tanta parte fondamentale dell'economia nazionale.

In quanto al credito agrario non è il momento di parlarne a fondo. Urgono le ferie! Alla ripresa dei lavori parlamentari tornerò sulla questione.

PRESIDENTE. È così esaurito il tempo assegnato alle interrogazioni.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

Discussione del disegno di legge: Sulla cedibilità degli stipendi degli impiegati e delle mercedi degli operai dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sulla cedibilità degli stipendi degli impiegati e delle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato.

Se ne dia lettura.

VALENZANI, segretario, legge: (*Vedi Stampato n. 261-A*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruini.

RUINI. Una parola soltanto e una preghiera di chiarimento all'onorevole ministro, non certo per ritardare questo disegno di legge, che è molto benefico poichè avvantaggia gl'impiegati, colpendo l'usura che certi intermediari esercitano sulla cessione del quinto dello stipendio.

La mia domanda, onorevole ministro, è per chiarire un punto che avrebbe una certa importanza di massima nel sistema dei riscontri costituzionali che debbono richiedere molto gelosa cura. Nell'ultimo comma dell'articolo 1 è detto che « il riscontro della Corte dei conti sarà esercitato sulle contabilità dei pagamenti ». Ora la Cassa dei depositi e prestiti, che si prepara con questo disegno di legge ad esercitare un'altra funzione benefica, deve essere sottratta, per ciò che concerne queste